Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti



L'Aquila, lì 13.06.2012

Prot. n. 02/2012

Oggetto: D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. del 19 dicembre 2007 n. 45 e s.m.i.
Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali nel Comune di Aielli, realizzata con Autorizzazione Regionale n° DF3/97 del 08.11.2003.
Ditta ACIAM S.p.A. (p.iva: 01361940669; c.f. 90012310661) con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Edison, 27 - Rappresentante legale Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F).

IL DIRIGENTE

del Settore Ambiente e Urbanistica

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti*";
- la Delibera di Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 790 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*", come successivamente modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 31 dicembre 2009, n. 808 "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*";
- la Delibera di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 1227 *"Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti"*;

- la Delibera di Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 778 *"Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione;*
- la Delibera di Giunta Regionale 22 febbraio 2006, n. 131 *"Linee guida per la realizzazione e la gestione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani";*
- la Delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2009, n. 318 "*Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta*";
- la Delibera di Giunta Regionale 24 luglio 2008, n. 668 "*Accordo di programma per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti di provenienza agricola, denominato: Impresa agricola pulita*";
- la Legge 29 luglio 2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006*";
- Piano di Tutela delle Acque adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 09/08/2010 n. 614;
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 11.12.2003 n. 112.

Rilevato che:

1. la ditta **Aciam S.p.A.** (p.iva: 01361940669; c.f. 90012310661) con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Edison, 27, Rappresentante legale Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F), ha presentato a questa Provincia, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 45 del 19.12.2007, la domanda del 09.08.2010, acquisita agli atti il 23.08.2010 con il prot. n. 51410, per **il rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali nel Comune di Aielli, realizzata in forza del Provvedimento Regionale Det. n. DN3/97 del 08.11.2003**, in località "Ripa Seminario", sul terreno identificabile al N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 23, particella n. 510, classificata P.R.G. vigente quale Zona agricola pedemontana "E2", gravata dal vincolo di uso civico e concessa dal Comune di Aielli all'Aciam S.p.A. per la realizzazione e gestione della piattaforma stessa;

2. il progetto definitivo trasmesso dalla ditta Aciam S.p.A., in allegato alla su richiamata istanza di rinnovo, è stato integrato dalla ditta Aciam con gli elaborati trasmessi con nota del 21.09.2011 prot. 3802, acquisita agli atti il 27.09.2001 con il prot. n. 60992, ed è costituito dagli elaborati elencati negli allegato A, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;

3. con la domanda di rinnovo con variante sostanziale citata la ditta Aciam S.p.A., chiede di poter realizzare e mettere in esercizio una Piattaforma Ecologica a servizio dei Comuni di Aielli,

Avezzano, Bisegna, Cappadocia, Carsoli, Celano, Cerchio, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Trasacco, Villavallelonga, Canistro, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Tornimparte, Lucoli, Montereale, Campotosto, Capitignano, Scoppito, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Barete con un ***capacità annua massima di stoccaggio*** pari a ***6.420 tonnellate*** e con i rifiuti identificati dai codici C.E.R. riportati in tab. 1 ammessi allo stoccaggio;

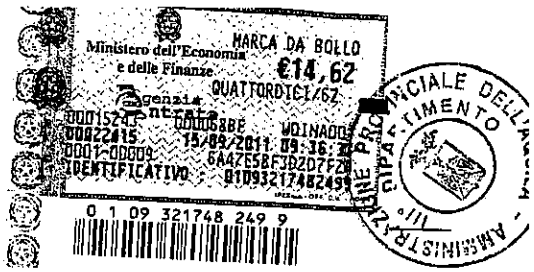
4. la Ditta Aciam S.p.A. chiede di poter conferire nella piattaforma ecologica i rifiuti identificati dai C.E.R. riportati in tab.1, per le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) indicate nella citata tabella in corrispondenza ad ogni C.E.R;

5. la Ditta Aciam S.p.A. richiede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/2010 l'autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti impermeabilizzata, previo trattamento delle suddette acque in situ secondo quanto prescritto dall'art. 18 della suddetta legge regionale, nonché dalla DGR 131/2006, ai fini del conseguimento dei limiti di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. la Ditta Aciam S.p.A. comunica che le acque provenienti dai servizi igienici del box prefabbricato vengono gestite come rifiuti liquidi, accumulate in un sistema a perfetta tenuta (perizia tecnica giurata acquisita al prot. 36424 del 08.06.2010) per successivo affidamento a ditte all'uopo autorizzate;

Rilevato che nell'ambito dell'istruttoria svolta sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta:

- la Regione Abruzzo, Ufficio V.I.A., ha trasmesso la nota prot. n. 11792/BNVIA del 27.09.2010, pervenuta tramite nota Aciam prot. n. 4573 del 09.11.2011, acquisita agli atti il giorno 17.11.2011 con prot. n. 76478, nella quale viene chiarito che il progetto per il rinnovo con variante sostanziale della piattaforma ecologica in oggetto, non deve essere assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità;
- la Provincia dell'Aquila, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche ha trasmesso la richiesta di integrazioni pervenuta allo scrivente Servizio con nota prot. 30752 del 09.05.2011, e la ditta ha fornito la documentazione integrativa richiesta con nota del 21.09.2011 prot. 3802, acquisita agli atti il 27.09.2001 con il prot. n. 60992;
- la Provincia dell'Aquila, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche, in seguito all'analisi della documentazione integrativa di cui al punto precedente, ha trasmesso allo scrivente Servizio la nota prot. 60687 del 27.09.2011, nella quale viene allegata la perizia tecnica giurata a firma del



tecnico Ing. Antonello Di Matteo, nella quale viene descritta la modalità di gestione dei liquami ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.mi. e vengono comunicate le seguenti prescrizioni con riferimento alla gestione delle acque reflue di prima e seconda pioggia:

- effettuare controlli analitici semestrali dei campioni prelevati allo scopo nel pozzetto fiscale di controllo posizionato all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prima della confluenza di queste con le acque di seconda pioggia non trattate, che avviene nell'ultimo pozzetto prima dello scarico;
- effettuare sui citati campioni l'indagine di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano in qualità di ente gestore del corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" nel provvedimento di nulla osta all'immissione nello stesso del suddetto scarico;

Preso atto che:

- con atto dirigenziale prot. n. 53934 del 25.08.2011 è stata indetta la prescritta Conferenza dei Servizi di cui all'Art. 208 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e all'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.. Tale indizione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale dal 29.08.2011 al 13.09.2011 e contestualmente all'albo pretorio on line, reg. n. 1003/2011, come risulta dalla documentazione agli atti;
- tale Conferenza dei Servizi è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., con nota protocollo n. 55886 del 06.09.2011, per il giorno 29.09.2011;
- i lavori della Conferenza sono stati chiusi in data 29.09.2011 con l'espressione del **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta,** fermo restando la necessità di rispettare le prescrizioni gestionali riportate nell'unito verbale (All.C), regolarmente trasmesso agli Enti invitati con nota prot. n. 69872 del 28.10.2011, e di recepire eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario che il Dr. Sandro Gizzi, delegato rappresentante per l'Azienda Sanitaria Locale n.1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, si riservava di far pervenire;

Rilevato che il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Distrettuale di Avezzano, ha consegnato, in sede di Conferenza dei Servizi, la nota prot. 5748_pos.02.04.02 del 29.09.2011, nella quale l'Ufficio in questione comunica di non avere competenze specifiche nell'ambito del procedimento di autorizzazione in questione;

Rilevato che in data 25.10.2011 è pervenuta la nota prot. 97037/11 del 07.10.2011 del Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale n. 1, assunta agli atti con il prot. n. 68473, nella quale il Servizio in questione esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario alle seguenti condizioni:

1. l'approvvigionamento idrico della struttura dovrà realizzarsi tramite collegamento all'acquedotto

comunale; per quanto attiene i servizi igienico assistenziali destinati al personale dipendente, devono essere realizzati secondo le norme igieniche dettate dal D.Lgs. 81/08 (presenza di wc, doccia, lavandino, dotati dei mezzi per lavarsi e asciugarsi); inoltre, la tipologia di smaltimento dei reflui domestici (deposito temporaneo all'interno di vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff che dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta) dovrà seguire i criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 152/2006); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino all'attivazione delle opere di urbanizzazione dell'area; i reflui dovranno essere avviati allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito;

2. ad impianti effettuati e nella fase di piena operatività degli stessi, la Ditta proponente dovrà effettuare:
   - un monitoraggio fonometrico che verifichi la rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (ambienti abitativi e aree esterne utilizzate da persone e comunità);
   - una campagna di monitoraggio delle acque di falda con cadenza periodica;
   - indagini olfattometriche con cadenza periodica nell'area circostante;
   - verifiche periodiche della tenuta delle tubazioni interrate delle acque di percolazione;

   i risultati di tali indagini dovranno essere registrati sul quaderno di manutenzione posto a disposizione dell'organo di vigilanza e dovranno essere tempestivamente trasmessi al servizio IESP;
3. circa lo stoccaggio dei rifiuti RAEE, la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto individuato dal D.Lgs. 81/08, coordinandone le prescrizioni con quanto previsto in merito al D.M. 8 aprile 2008 e/o dal D.Lgs. 151/05.

Rilevato che in data 26.09.2011è pervenuta la nota prot. n. RA/188823 del 15/09/2011, acquisita agli atti con il prot. n. 60468, del Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano, nella quale si evidenzia la mancata conformità degli elaborati trasmessi, a corredo dell'istanza di rinnovo del 09.08.2010 e successivamente integrati con nota del 21.09.2011 prot. 3802, alle specifiche di cui alla nota n. RA/57203 del 15.05.2008 dello stesso Servizio.

Rilevato che in data 03.11.2011 è pervenuta un'ulteriore nota prot. n. RA/205800 del 07.10.2011, acquisita agli atti con il prot. n. 71144, del Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano, nella quale si ribadisce la mancata conformità degli elaborati trasmessi dalla Ditta, a corredo dell'istanza di rinnovo del 09.08.2010 e successivamente integrati con nota del 21.09.2011 prot. 3802, alle specifiche di cui alla nota n. RA/57203 del 15.05.2008 dello stesso Servizio. Nella stessa nota il Servizio in questione rammenta alla Ditta richiedente l'obbligo di richiedere, prima dell'esecuzione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche ed immissione delle stesse al corpo recettore "Rio Aielli", l'apposita autorizzazione idraulica all'ente competente ai sensi della L.R. 98/1998.

Rilevato che in data 06.12.2011 la Ditta ha trasmesso la nota prot. n. 4972, acquisita agli atti il 12.12.2011 con il prot. 81853, con la quale vengono trasmesse le integrazioni richieste dal Servizio Genio Civile Regionale con le comunicazioni citate.

Rilevato infine che in data 23.02.2012 il Servizio Genio Civile Regionale ha trasmesso la nota prot. RA/40583, acquisita agli atti il giorno 07.03.2012 con prot. n. 14788, nella quale viene espresso parere favorevole al progetto di variante della piattaforma ecologica a condizione che:

- siano tassativamente rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto, edificio, recinzione, scavo, piantagione di alberi e siepi;
- siano eseguite le opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree d'interesse come riportato negli elaborati grafici;
- prima dell'esecuzione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche ed immissione delle stesse al corpo idrico ricettore dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al servizio competente ai sensi della normativa vigente;

Visto il nulla-osta per lo scarico delle acque meteoriche sul fosso "Rio Aielli", rilasciato dal Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri-Garigliano in data 01.12.2003, prot. 1690, nel quale si richiede alla Ditta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nel punto di immissione della tubazione la scarpata del fosso ricettore dovrà essere rivestita con briglia in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smottamenti ed erosione della scarpata medesima;
- le acque immesse nel fosso dovranno risultare depurate a norma di legge, con specifico riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. n 152/2006, ed in particolare non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare intasamenti dell'alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque;
- considerate le modeste dimensioni del canale ricettore il Consorzio non assume alcune responsabilità per danni che possano derivare alla Ditta a causa di eventuali rigurgiti all'interno della condotta di scarico, anche se derivanti da tardiva manutenzione periodica del canale stesso da parte del Consorzio;
- qualora in concomitanza di particolari condizioni meteoriche lo scarico delle acquee andrà a causare un aumento della portata nel canale ricettore tale da compromettere la funzionalità dello stesso, la Ditta sarà obbligata ad adeguare gli impianti con idonee vasche di piena, restando comunque responsabile di eventuali danni derivanti a proprietà pubbliche e private;

Rilevato che il verbale delle Conferenza dei Servizi del 29.09.2011 è stato trasmesso agli enti assenti con nota prot. n. 69872 del 28.10.2011 e che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;

Richiamato l'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e considerato acquisito l'assenso delle Amministrazioni che all'esito dei lavori della Conferenza non hanno definitivamente espresso la propria volontà;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata dal competente Servizio di questo Settore descritte nell'allegata relazione tecnica finale di sintesi (**Allegato D**) e valutati tutti gli atti in essa richiamati;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni effettuata dal Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F) in data 09.08.2010, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007 per i richiedenti le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che dall'esame della documentazione agli atti di questo Settore non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DISPONE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il progetto composto dagli elaborati elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, **presentato a questa Provincia dalla ditta Aciam S.p.A. (p.iva: 01361940669; c.f. 90012310661), con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Edison, 27 - Rappresentante legale Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F), ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 45 del 19.12.2007, con nota del 09.08.2010, acquisita agli atti il 23.08.2010 con il prot. n. 51410, per il** rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali nel Comune di Aielli, realizzata in forza del Provvedimento Regionale Det. n. DN3/97 del 08.11.2003, **in località "Ripa Seminario", sul terreno identificabile al N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 23, particella n. 510, concessa dal Comune di Aielli all'Aciam S.p.A. per la realizzazione e gestione della piattaforma stessa;**
2. **DI EVIDENZIARE** che l'approvazione di cui al punto precedente costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del su richiamato Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
3. **DI AUTORIZZARE**, secondo il dispositivo dell'Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la realizzazione e la gestione della piattaforma ecologica in conformità al progetto approvato;
4. **DI PRECISARE** che i rifiuti ammessi allo stoccaggio e le operazioni autorizzate (R13 e/o D15) sono quelli riportati nell'allegato prospetto (tab.1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per una ***capacità massima annua di stoccaggio*** pari a ***6.420 tonnellate;***

5. **DI STABILIRE** che l'impianto sarà a servizio dei comuni di Aielli, Avezzano, Bisegna, Cappadocia, Carsoli, Celano, Cerchio, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Trasacco, Villavallelonga, Canistro, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Tornimparte, Lucoli, Montereale, Campotosto, Capitignano, Scoppito, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Barete con un capacità annua massima di stoccaggio pari a 6.420 tonnellate e con i rifiuti identificati dai codici C.E.R. riportati in tab. 1 ammessi allo stoccaggio, ferma restando la possibilità di poter conferire i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata di altri Comuni dell'ATO di questa Provincia, nel rispetto della citata capacità massima di stoccaggio;
6. **DI AUTORIZZARE** lo scarico nel corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti impermeabilizzata, previo trattamento delle suddette acque in situ secondo quanto prescritto dall'art. 18 della suddetta legge regionale, nonché dalla DGR 131/2006, con l'obbligo di rispettare i limiti di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di ottemperare alle seguenti prescrizioni:
   - effettuare controlli analitici semestrali dei campioni prelevati allo scopo nel pozzetto fiscale di controllo posizionato all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prima della confluenza di queste con le acque di seconda pioggia non trattate, che avviene nell'ultimo pozzetto prima dello scarico (rif. Tav. "Smaltimento acque bianche e acque nere – Integrazioni. Settembre 2011") con tempestivo invio delle stesse a questa Amministrazione;
   - effettuare sui citati campioni l'indagine di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano in qualità di ente gestore del corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" nel provvedimento di nulla osta all'immissione nello stesso del suddetto scarico riportate in premessa;
   - mantenere il pozzetto d'ispezione e campionamento accessibile agli organi di controllo, a norma di legge;
   - in caso di inconvenienti e/o anomalie dare immediata comunicazione a questo Settore e al Dipartimento Provinciale ARTA, seguita da relazione sulla gestione dell'impianto con indicate le cause e i provvedimenti adottati;
   - conservare la presente autorizzazione, completa della documentazione progettuale alla stessa allegata, ed esibirla in caso di controllo all'autorità competente;
   - comunicare a norma di legge ogni variazione relativa alle caratteristiche dell'impianto, dello

scarico o della titolarità dello stesso;

7. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni:
   - i rifiuti identificati dai CER 02 01 09, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, possono essere ammessi in ingresso alla piattaforma solo per le finalità e con le modalità di cui alla DGR 688 del 24.07.2008 "Accordo di programma per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti di provenienza agricola, denominata "Impresa agricola pulita";
   - i rifiuti identificati dai CER 03 01 01 e 03 01 05, provenienti dalla lavorazione del legno, possono essere ammessi in ingresso alla piattaforma ecologica solo in funzione del successivo invio a recupero nell'impianto di compostaggio di Aielli gestito da Aciam S.p.A. stessa, in virtù delle finalità di integrazione tra la gestione dei rifiuti speciali e l'impiantistica di trattamento dedicata ai rifiuti urbani di cui al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti che individua proprio i rifiuti afferenti al codice 03.01.00 tra quelli speciali secondariamente compostabili;
   - la gestione dei rifiuti speciali agricoli o derivanti dalla lavorazione del legno, secondo le modalità definite nel presente provvedimento, deve risultare secondaria rispetto a quello dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni che devono essere prioritariamente inviati a recupero/smaltimento secondo quanto previsto nella allegato prospetto (tab.1);
   - l'ammissione dei rifiuti identificati dal CER 19 12 02 in ingresso alla piattaforma è finalizzata esclusivamente all'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto di trattamento RSU di Aielli e pertanto questi possono provenire soltanto dal citato impianto;
   - in relazione a tutti i rifiuti putrescibili e biodegradabili ammessi allo stoccaggio, sia urbani che speciali, devono essere individuati per ogni singola tipologia una apposita piazzola ed un apposito contenitore. Questi devono essere adeguatamente segnalati e non devono essere interessati dalle attività di gestione delle altre tipologie di rifiuti. Le quantità stoccabili non devono superare quelle conferibili in 2 cassoni scarrabili e comunque non devono superare i 50 mc, nel rigoroso rispetto dei tempi di permanenza prescritti dalla normativa;
   - la gestione dei RAEE deve avvenire separatamente rispetto al flusso di tutte le altre tipologie di rifiuti e deve avvenire in conformità al D. Lgs. 151/05 e s.mi.;
   - i rifiuti identificati dai CER 16 02 11* e al 16 02 13* possono essere ammessi in ingresso alla piattaforma soltanto nel rigoroso rispetto dell'art. 3 comma 1 lett.o del D.Lgs. 151/2005, che consente di considerare i rifiuti in questione, per tipologia e quantità, RAEE provenienti da nuclei domestici;
   - in accordo con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti dettati dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i rifiuti ammessi al conferimento esclusivamente ai fini

dell'operazione di deposito preliminare D15, secondo quanto previsto dalla tab.1, è possibile l'invio anche all'operazione di messa in riserva (R13), nel rispetto delle quantità indicate nella citata tabella, qualora la Ditta individui soluzioni per l'invio a recupero alternative allo smaltimento;

8. **DI PRECISARE**, altresì che l'approvazione di cui al punto 1) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
9. **DI PRENDERE ATTO** che le acque provenienti dai servizi igienici del box prefabbricato vengono gestite come rifiuti liquidi, accumulate in un sistema a perfetta tenuta (perizia tecnica giurata acquisita al prot. 36424 del 08.06.2010) per successivo affidamento a ditte all'uopo autorizzate;
10. **DI RAMMENTARE** che il progetto strutturale di tutte le opere civili e di tutti i manufatti/impianti/opere con funzione strutturale, devono avere il titolo abilitativo rilasciato dal Servizio Genio Civile Provinciale secondo le modalità di cui alla L.R. n. 28/2011;
11. **DI EVIDENZIARE** che sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. **DI PRESCRIVERE** alla Ditta Aciam S.p.A., ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.:
    - la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), per tutto il periodo di costruzione delle opere previste nella variante, a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. citata;
    - la prestazione, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, di adeguate garanzie finanziarie, a favore della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, secondo quanto previsto dall'allegato A alla suddetta D.G.R.;
13. **DI STABILIRE** che la messa in esercizio dell'impianto è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
    - documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al punto precedente;
    - comunicazione del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
    - copia del certificato di collaudo;
14. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni:
    a) la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto all'*art. 190* del *D.Lgs. n. 152* del *03.04.2006* e *s.m.i.*;
    b) rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in merito al controllo della tracciabilità dei rifiuti di

cui all'art. 188 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

c) la trasmissione, con cadenza semestrale, presso il Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila e presso il Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo dell'Aquila, della comunicazione di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, concernente le quantità di rifiuti movimentati all'interno della piattaforma ecologica, nonché la provenienza e la destinazione degli stessi;

d) il rispetto totale e incondizionato di quanto previsto nel *D.Lgs. n. 152* del *03.04.2006* e *s.m.i.* e nella *D.G.R. n. 131* del *22.02.2006*, fatte salve le diverse previsioni indicate nel presente provvedimento;

e) i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, come disposto al *comma 2* dell'*art. 178* del *D.Lgs. n. 152* del *03.04.2006* e *s.m.i.;*

f) la Ditta Aciam S.p.A. deve:

- dotarsi di apposito registro degli interventi di manutenzione dell'impianto da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e da odori;
- adottare accorgimenti atti ad evitare dispersioni pulverulente dei materiali stoccati;

g) dovranno essere utilizzati attrezzature e contenitori idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, dovranno essere impedite la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, i contenitori dovranno essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione, le acque di lavaggio dovranno essere smaltite in conformità alla normativa vigente;

h) si dovrà provvedere alla valutazione del rischio dell'attività e alla previsione degli accorgimenti necessari per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;

i) di comunicare preventivamente qualunque variazione dovesse intervenire rispetto a quanto indicato nella documentazione presentata ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

15. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri degli enti di seguito elencati e riportate per esteso in premessa:

a) Servizio Genio Civile Regionale, prot. RA/40583 del 23.02.2012, acquisita agli atti il giorno 07.03.2012 con prot. n. 14788;

b) Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale n. 1, prot. 97037/11 del 07.10.2011, assunta agli atti 25.10.2011 con il prot. n. 68473 (secondo modalità condivise con il

Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria e comunicate a questa Provincia);

16. **DI STABILIRE** che la durata della presente autorizzazione è pari ad un periodo di 10 anni dalla data del presente provvedimento e la data di scadenza è fissata per il giorno 13.06.2022. Detto periodo risulta comprensivo sia della realizzazione che della gestione dell'impianto;
17. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risultino accertate la pericolosità o la dannosità dell'attività esercitata.

    Qualora, ai sensi del Comma 16 dell'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, lo stesso non risulti conforme alla presente autorizzazione, a seconda della gravità delle infrazioni, si procederà:
    - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
    - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
    - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni;
18. **DI RICHIAMARE** la Ditta Aciam S.p.A. a quanto stabilito nell'articolo 35 della L.R. 45/07;
19. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento in bollo alla Ditta Aciam S.p.A, con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Edison, 27;
20. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Aielli (AQ), alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti – Pescara (PE), al Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo - L'Aquila (AQ), alla ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, al Catasto dei rifiuti con sede i Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a sensi del co. 17 bis all'art. 208 del DLgs. 152/96 e s.m.i;
21. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia dell'Aquila.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.



IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco BONANNI)

tab. 1

C.E.R	Descrizione	Operazioni richieste	Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Quantitativi massimi annui (t)
02 01 03	*Scarti di tessuti vegetali*	*R13*	1	10
02 01 04	*Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*	*R13*	2	100
02 01 07	*Rifiuti della silvicoltura*	*R13*	1	10
02 01 09	*Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*	*R13-D15*	1	10
03 01 01	*Scarti di corteccia e sughero*	*R13*	1	10
03 01 05	*Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*	*R13*	1	10
15 01 01	*Imballaggi in carta e cartone*	*R 13*	10	200
15 01 02	*Imballaggi in plastica*	*R13*	5	100
15 01 03	*Imballaggi in legno*	*R13*	5	100
15 01 04	*Imballaggi metallici*	*R13*	5	100
15 01 05	*Imballaggi in materiali compositi*	*R13*	1	10
15 01 06	*Imballaggi in materiali misti*	*R13*	30	700
15 01 07	*Imballaggi in vetro*	*R 13*	5	200
15 01 09	*Imballaggi in material tessile*	*R13*	1	20
15 02 03	*Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	*R13-D15*	1	10
16 01 03	*Pneumatici fuori uso*	*R 13*	10	400
16 02 11*	*Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*	*R 13*	7	100
16 02 13*	*Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12*	*R 13*	7	100
16 02 14	*Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13*	*R 13*	7	50

16 02 15*	*Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso*	*R 13*	7	50
16 02 16	*Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	*R 13*	7	50
16 06 04	*Batterie alcaline (tranne 16 06 03)*	*R 13*	1	20
16 06 05	*Altre batterie ed accumulatori*	*R 13*	1	10
19 12 02	*Metalli ferrosi*	*R 13*	30	300
20 01 01	*Carta e cartone*	*R 13*	5	100
20 01 02	*Vetro*	*R 13*	5	100
20 01 08	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*R 13*	10	200
20 01 10	*Abbigliamento*	*R 13*	1	10
20 01 11	*Prodotti tessili*	*R 13*	1	100
20 01 21*	*Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*	*R 13*	1	10
20 01 23*	*Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*	*R 13*	7	600
20 01 25	*Oli e grassi commestibili*	*R 13*	1	20
20 01 28	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	*D 15*	1	20
20 01 32	*Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	*D 15*	1	20
20 01 34	*Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	*R 13*	1	50
20 01 35*	*Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi*	*R 13*	7	520
20 01 36	*Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35*	*R 13*	7	600
20 01 38	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	*R 13*	5	300
20 01 39	*Plastica*	*R 13*	4	100
20 01 40	*Metallo*	*R 13*	4	100

20 02 01	*Rifiuti biodegradabili*	*R 13*	4	300
20 03 07	*Rifiuti ingombranti*	*R 13 – D15*	10	600
		Totale	222	6.420

ALLEGATO A

Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di u piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali n Comune di Aielli, realizzata con Autorizzazione Regionale n° DF3/97 del 08.11.2003.

	Descrizione
Rel. 1	Relazione tecnica
Tav. 1	Riferimenti Amministrativi
Tav. 2	Planimetria generale dello stato attuale e della variante
Tav. 3	Aree di stoccaggio rifiuti
Tav. 4	Schema di tettoia in acciaio
Tav. 5	Rete di raccolta reflui con particolari
	Relazione integrativa
Tav. 5 bis	Smaltimento acque bianche e acque nere - integrazioni

ALLEGATO B

Elenco dei documenti contenenti pareri/osservazioni/prescrizioni da rispettare come prescrizioni dell'autorizzazione:

- Regione Abruzzo, Ufficio V.I.A., nota prot. n. 11792/BNVIA del 27.09.2010, pervenuta tramite nota Aciam prot. n. 4573 del 09.11.2011, acquisita agli atti il giorno 17.11.2011 con prot. n. 76478;
- Provincia dell'Aquila, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche richiesta di integrazioni nota prot. 30752 del 09.05.2011;
- Provincia dell'Aquila, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche nota prot. 60687 del 27.09.2011;
- Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri-Garigliano, nulla-osta prot. 1690 per lo scarico delle acque meteoriche sul fosso "Rio Aielli", rilasciato in data 01.12.2003;
- Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Distrettuale di Avezzano nota prot. 5748_pos.02.04.02 del 29.09.2011;
- Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano nota prot. n. RA/188823 del 15/09/2011, acquisita agli atti il 26.09.2011 con il prot. n. 60468;
- Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano nota prot. n. RA/205800 del 07.10.2011, acquisita agli atti con il prot. n. 71144;
- Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano nota prot. RA/40583, del 07.03.2012, acquisita il giorno 07.03.2012 con il prot. n. 14788;
- Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale n. 1, nota prot. 97037/11 del 07.10.2011 assunta agli atti il 25.10.2011 con il prot. n. 68473;
- Verbale della Conferenza dei Servizi del 29.09.2011.

Allegato C

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Verbale della Conferenza dei Servizi del 29.09.2011 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. artt. 208 e 210 – L.R. 45/2007, art. 45. Domanda di rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali nel Comune di Aielli, realizzata con Autorizzazione Regionale n° DF3/97 del 08.11.2003 – Ditta Aciam S.p.A. – Avezzano (AQ).

Oggi ventinove settembre 2011, presso la sede del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila in Via Saragat, Nucleo Industriale Campo di Pile - L'Aquila, si tiene la Conferenza dei Servizi per il rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione indicata in epigrafe, come da richiesta della **Ditta Aciam S.p.A.** del 09.08.2010, acquisita agli atti di questa Provincia in data n. 51410 del 23.08.2010.

La Conferenza dei Servizi è stata indetta con atto dirigenziale n. 53934 del 25.08.2011 e convocata, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dell'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., con nota protocollo n. 55886 del 06.09.2011.

Sono stati invitati a prendere parte ai lavori della Conferenza dei Servizi:

- Il Sindaco del Comune di Aielli;
- Il Dirigente della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;
- Il Dirigente della Regione Abruzzo - Servizio Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali;
- Il Dirigente della Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Regionale;
- Il Dirigente della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute;
- Il Direttore del Dipartimento Provinciale ARTA di L'Aquila;
- Il Dirigente della ASL n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila;
- Il Dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Coordinamento Provinciale del CFS;
- Il Comando Provinciale dei VVF;
- Il Legale Rappresentante della Ditta ACIAM S.p.A.

Risultano presenti:

- Per il Comune di Aielli il Geom. Gaetano Marinucci giusta delega;
- per l'Aciam l'Ing. Di Matteo e il Dott. Di Lorenzo.

-Per la Azienda Sanitaria Locale n.1 – il Dr. Sandro Gizzi, giusta delega;
- per l'ispettorato Ripartimentale delle Foreste il Geom. Giancarlo Aschi, giusta delega;
- per l'Arta Abruzzo il Sig. Angelo Angelone, giusta delega;
- per la Provincia dell'Aquila: Dott.ssa Maria Stagnini e Ing. Angela Ghizzoni.

Risultano assenti:

Dirigente della Regione Abruzzo – Servizio Gestione dei Rifiuti;
Dirigente della Regione Abruzzo – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali;
Dirigente della Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile;
Dirigente della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute;
Comando Provinciale dei VVF.

I Tecnici della Provincia evidenziano preliminarmente che la piattaforma ecologica del Comune di Aielli è stata realizzata in forza dell'Autorizzazio Regionale n° DF3/97 del 08.11.2003.

Il rinnovo del suddetto provvedimento segue le procedure dell'autorizzazione unica perché la ditta ha richiesto contestualmente la variazione della tipologia di rifiuti ammessi in piattaforma e tale variante è risultata sostanziale ai sensi della DGR n. 1192 del 04.11.08, come si evince dal parere tecnico espresso dall'Arta Abruzzo con nota prot. 1025 del 18.02.2010, assunta agli atti di questa Provincia il 25.02.2010 con Prot. n. 9743.

In particolare la tabella allegata riporta l'elenco delle tipologie di rifiuti autorizzati con il provvedimento vigente e l'elenco delle tipologie richieste con la citata istanza.

In relazione ai rifiuti identificati dai codici CER 16 02 11* e 16 02 13* è stato espresso dall'Arta Abruzzo il parere negativo all'integrazione, nella citata nota relativa alla sostanzialità della variante in oggetto.

Si sottolinea che l'autorizzazione vigente è stata rilasciata all'Aciam in relazione ad una piattaforma ecologica, ma l'impianto in oggetto, come si evince dalla documentazione, presenta alcune caratteristiche che sono tipiche della stazione ecologica, con possibilità di conferimento diretto da parte dei cittadini residenti nei comuni serviti e con un regolamento di gestione ispirato alla DGR 318/2009 "Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o centro di raccolta".

Inoltre le linee di lavorazioni sul rifiuto in ingresso richieste ed autorizzate nella autorizzazione vigente non sono state attivate, e nella documentazione non si riferisce di particolari

operazioni sui rifiuti ingresso a parte il controllo in accettazione e lo stoccaggio anche se la ditta non esclude di potere in futuro attivare tali lavorazioni.

D'altronde il bacino di utenza costituito da 37 comuni (di cui 11 appartenenti al comprensorio aquilano) con una popolazione residente totale pari a 114.565, avvicina l'impianto alla tipologia delle piattaforme ed infatti il piano Regionale di gestione dei rifiuti include l'impianto nell'elenco delle piattaforme a servizio della Provincia dell'Aquila.

Certo è che i rifiuti ammessi al conferimento nelle due tipologie impiantistiche citate, di cui si riporta la definizione per semplicità, sono i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata

Piattaforma Ecologica:

- *La struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, presso la quale i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati;*

Stazione Ecologica:

- *La struttura localizzata in un'area delimitata e sorvegliata per il conferimento in raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche ingombranti, da parte del cittadino utente, presso la quale i rifiuti devono essere raggruppati per frazioni omogenee e stoccati in attesa di essere avviati a recupero.*

Sulla base delle considerazioni sopra riportate i Tecnici della Provincia precisano che i rifiuti di origine agricola possono essere ammessi solo per le finalità e con le modalità di cui alla DGR 688 del 24.07.2008 "Accordo di programma per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti di provenienza agricola, denominata "Impresa agricola pulita".

I rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno avviati a recupero nel vicino impianto di compostaggio di Aielli, gestito dalla stessa Aciam, possono essere ammessi all'impianto in funzione delle finalità di integrazione tra la gestione dei rifiuti speciali e l'impiantistica di trattamento dedicata ai rifiuti urbani, riportate nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti che indica, tra i criteri cui attenersi nella gestione dei rifiuti speciali in Regione, la necessità di "...promuovere e favorire, per quanto tecnicamente possibile, una integrazione tra la gestione dei

rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali in modo da consentire il conseguimento di efficaci e vantaggiose economie di scala". Lo stesso Piano inserisce i rifiuti in questione afferenti al codice 03.01.00 tra quei rifiuti speciali secondariamente compostabili per i quali l'invio a processi di compostaggio può costituire una opzione alternativa allo smaltimento, ma per i quali sono ragionevolmente da considerarsi come prioritarie altre forme di recupero di materiale.

Va precisato che, avendo l'impianto in oggetto finalità pubbliche, come d'altronde l'impianto di compostaggio che accoglie i rifiuti speciali compostabili di cui sopra, ed essendo la piattaforma progettata e realizzata per accogliere i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni, i quali hanno l'obbligo di attivare la raccolta porta a porta secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, la gestione dei rifiuti speciali, sia agricoli che derivanti dalla lavorazione del legno, deve risultare secondaria rispetto a quello dei rifiuti urbani che vanno prioritariamente inviati a recupero/smaltimento.

In relazione ai rifiuti identificati dal 16 02 11* e al 16 02 13* per i quali l'Arta ha espresso parere sfavorevole, i tecnici della Provincia precisano che tali rifiuti possono essere considerati, per tipologia e quantità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.o del D.Lgs. 151/2005, Raee provenienti da nuclei domestici. Pertanto suggeriscono di considerare ammissibili tali rifiuti solo nel rigoroso rispetto della citata definizione di legge. Il rappresentante dell'Arta ritiene di poter condividere tale interpretazione ed esprime parere favorevole anche per i rifiuti identificati dai suddetti codici. Anche gli altri rappresentanti della conferenza condividono questa ipotesi.

In relazione ai rifiuti identificati con il 19 12 02 i tecnici della Provincia precisano che il conferimento di tale tipologia è finalizzato all'ottimizzazione del funzionamento del vicino impianto di trattamento RSU di Aielli. Pertanto si decide di ammettere in autorizzazione tale tipologia a condizione che i rifiuti in questione provengano solo dal citato impianto.

In relazione a tutti i rifiuti putrescibili e biodegradabili per i quali si richiede l'autorizzazione, sia urbani che speciali, si richiede di individuare per ogni singola tipologia una apposita piazzola ed un apposito contenitore. Questi dovranno essere adeguatamente segnalati e non dovranno essere interessati dalle attività di gestione degli altri tipi di rifiuti. Si precisa inoltre che le quantità

stoccabili non dovranno superare quelle conferibili in 2 cassoni scarrabili e comunque non oltre i 50 mc, nel rigoroso rispetto dei tempi di permanenza indicati nella documentazione.

Per i RAEE, si precisa che la gestione in termini di stoccaggio e movimentazione deve essere separata rispetto al flusso di tutti gli altri rifiuti, e dovrà avvenire in conformità al D. Lgs. 151/05 e s.mi.

Ai sensi del Punto 4 dell'allegato tecnico alla DGR 131/2006, si richiede alla ditta documentazione attestante la titolarità della ditta stessa alla gestione della piattaforma Ecologica,

In relazione alla gestione delle acque di prima e seconda pioggia, si allega copia della nota del servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche di questo Settore, contenenti le prescrizioni operative per la conduzione dell'impianto.

Il Corpo Forestale dello stato – Coordinamento Distrettuale di Avezzano, consegna la nota Prot. 5748 del 29.09.2011 allegato al presente verbale, dalla quale si evince che l'area interessata non risulta sottoposta alla normativa del vincolo idrogeologico.

La Azienda Sanitaria Locale n.1 ritiene che l'autorizzazione possa essere rilasciata, fermo restando un eventuale approfondimento dell'intera documentazione, che non risulta agli atti della Asl, per la parte relativa alla autorizzazione attualmente vigente.

Per quanto concerne l'approvvigionamento idrico per i servizi igienico assistenziale degli addetti, la asl prescrive direttamente l'allaccio alla esistente condotta pubblica.

Il Comune di Aielli esprime parere favorevole al rinnovo con variante sostanziale della piattaforma.

La Conferenza esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando le eventuali ulteriori prescrizioni di carattere igienico sanitario che il Dott. Gizzi si riserva di far pervenire, e dichiara chiusi i lavori.

La Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 13.00.

Il presente Verbale verrà inviato ai soggetti assenti per gli adempimenti di cui alla L. 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Letto, firmato e sottoscritto.

per il Comune di Aielli il Geom. Gaetano Marinucci;

per l'Aciam l'Ing. Di Matteo e il Dott. Di Lorenzo;

per la Azienda Sanitaria Locale n.1 – il Dr. Sandro Gizzi;

per l'ispettorato Ripartimentale delle Foreste il Geom. Giancarlo Aschi;

per l'Arta Abruzzo il Sig. Angelo Angelone;

per la Provincia dell'Aquila: Dott.ssa Maria Stagnini e Ing. Angela Ghizzoni.

Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

L'Aquila 27 SET. 2011
Codice Fiscale: 80002370668

Prot. N. 60687
Allegati N. 1
Rep.N. 90201.

A Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti
SEDE

OGGETTO: Piattaforma ecologica attrezzata per rifiuti differenziati in loc."Ripa Seminario" nel Comune di Aielli. _ Trasmissione prescrizioni relative alla gestione delle acque reflue.

Dall'esame della documentazione trasmessa a cura del Servizio Gestione Rifiuti di questa Provincia nel mese di Settembre 2011 (si fa riferimento, in particolare, alla documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta ACIAM SpA con nota prot. 3168 del 09/08/2010 e, da ultimo, alla documentazione integrativa composta da relazione integrativa e tav. 5 bis "smaltimento acque banche e acque nere – integrazioni", pervenuta a codesto Ente in data 21/09/2011) e tenendo conto dei colloqui ed incontri intercorsi con il tecnico incaricato dalla ditta, Ing. A. Di Matteo, con riferimento alla gestione delle acque reflue (di prima e seconda pioggia, di lavaggio delle aree esterne, e quelle provenienti dai servizi igienici del box prefabbricato) della piattaforma ecologica di cui all'oggetto, si comunica di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- effettuare controlli analitici semestrali dei campioni prelevati allo scopo nel pozzetto fiscale di controllo posizionato all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prima della confluenza di queste con le acque di seconda pioggia non trattate, che avviene nell'ultimo pozzetto prima dello scarico;
- su tali campioni effettuare l'indagine di tutti i parametri previsti dalla Tab. 3 dell'All.5 al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le eventuali prescrizioni stabilite del *Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano* in qualità di ente gestore del corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" nel provvedimento di nulla osta all'immissione nello stesso del suddetto scarico.

Rilevato, inoltre, che i reflui provenienti dai servizi igienici del box prefabbricato (ad uso del personale addetto) sono convogliati in un sistema a tenuta, per cui non si realizza uno scarico, come definito dall'art. 74 comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/06 e

s.m.i., e pertanto non ricorrono le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del medesimo decreto, si allega alla presente, per le determinazioni di competenza, la documentazione trasmessa dalla Ditta ACIAM SpA , acquisita con prot. n. 36424 del 08/06/2010, contenente perizia tecnica giurata con la quale vengono descritte le modalità di gestione dei liquami ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le caratteristiche costruttive dell'impianto.

Tanto si trasmette per gli adempimenti del caso,

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Servizio
Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche
Funzionario Tecnico Ambientale
(D.ssa Sandrina Masciola)

Istruttore: Ing. A. Vizzani

Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COORDINAMNETO DISTRETTUALE
AVEZZANO

Prot. __5748 __Pos.__02.04.02___

Avezzano lì 28/09/2011

Spett. Provincia di
L'Aquila

OGGETTO : Comune di Aielli (AQ). Ditta ACIAM S.p.a. – Rinnovo Variante Sostanziale dell'Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una piattaforma attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Convocazione C.S. del giorno 29.09.2011.

L'ACIAM s.p.a. intende con la presente istanza chiedere il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di una piattaforma ecologica attrezzata per rifiuti differenziati e nello tempo chiede una integrazione dei codici CER per effettuare anche lo stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, contenenti componenti pericolosi, inoltre è prevista la realizzazione di una tettoia in metallo rimovibile dove effettuare lo stoccaggio dei suddetti rifiuti.

Per quanto riguarda la compatibilità ambientale non si ravvisano degli evidenti stravolgimenti dell'ambiente in cui ricade l'impianto in quanto già esistente, ne di quello circostante in quanto l'area interessata non presenta particolare valenza ecologica,

Ovviamente non si può non rilevare come le operazioni di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti suddetti rappresentino un potenziale pericolo di inquinamento.

L'area interessata dai lavori, non risulta sottoposta alla normativa del vincolo Idrogeologico, nel P.R.P. ricade in zona codificata "Bianca" e nel P.R.G. del Comune di Aielli risulta zona "Industriale".

Per quanto sopra, si ritiene che codesto Ufficio non abbia specifica competenza, per la emanazione di particolari prescrizioni.

Si ritiene tuttavia utile raccomandare e partecipare agli organi competenti che:

- considerata la natura dei rifiuti che vengono trattati, si porti particolare attenzione a tutte quelle opere necessarie per la salvaguardia e la tutela: dell'ambiente circostante, dell'aria, delle falde acquifere, per la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- prima dell'inizio dei lavori vengano acquisite tutte le autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla normativa e legislazione vigente in materia, ed in particolare, valutare con ogni accorgimento tecnico ed amministrativo la qualità delle acque reflue prima che vengano immesse nel vicino corso d'acqua denominato "Rio di Aielli"

Il Tecnico

Tabella riassuntiva CER richiesta della **Ditta Aciam S.p.A.** del 09.08.2010 piattaforma ecologica, Aielli

ORIGINE	C.E.R Det. N°DF3/97*	*CER Richiesti con la presente istanza*	Operazioni richieste con la presente istanza	CER incluso nell'elenco di cui all'allegato 1.B della DGR n. 668 del 24.07.2008 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPRESE AGRICOLE	CER incluso nell'elenco dei rifiuti ammessi alle stazioni ecologiche e/o centri di raccolta
AGRICOLI	02 01 03	SI	R 13	SI	SI
	02 01 04	SI	R 13	SI	NO
	02 01 07	SI	R 13	NO	NO
	02 01 09	SI	R 13 – D15	SI	NO
	02 01 99	NO	Chiesta cancellazione		
LAV. LEGNO	03 01 01	SI	R 13	NO	NO
	03 01 05	SI	R 13	NO	NO
	03 01 99	NO	Chiesta cancellazione		
IMBALLAGGI	15 01 01	SI	R 13	SI	SI
	15 01 02	SI	R 13	SI	SI
	15 01 03	SI	R 13	SI	SI
	15 01 04	SI	R 13	SI	SI
	15 01 05	SI	R 13	SI	SI
	15 01 06	SI	R 13	SI	SI
	15 01 07	SI	R 13	SI	SI
	15 01 09	SI	R 13	NO	SI
	15 02 03	SI	R13 – D15	SI	NO
	16 01 03	SI	R 13	SI	SI
	16 01 17	NO	Chiesta cancellazione		
	16 01 18	NO	Chiesta cancellazione		
	16 01 20	NO	Chiesta cancellazione		
	16 01 22	NO	Chiesta cancellazione		
	16 01 99	NO	Chiesta cancellazione		
		16 02 11*	***R 13***	***NO***	***NO***
		16 02 13*	***R 13***	***NO***	***NO***
	16 02 14	SI	R 13	NO	NO
		16 02 15*	R 13	NO	SI
	16 02 16	SI	R 13	NO	SI
	16 06 04	SI	R 13	NO	NO
	16 06 05	SI	R 13	NO	NO
	18 02 03	NO	Chiesta cancellazione		

	18 02 06	NO	Chiesta cancellazione		
	18 02 08	NO	Chiesta cancellazione		
	19 10 02	NO	Chiesta cancellazione		
	19 12 01	NO	Chiesta cancellazione		
		19 12 02	R 13	NO	NO
	19 12 03	NO	Chiesta cancellazione		
	19 12 04	NO	Chiesta cancellazione		
	19 12 05	NO	Chiesta cancellazione		
	19 12 07	NO	Chiesta cancellazione		
	19 12 08	NO	Chiesta cancellazione		
URBANI	20 01 01	SI	R 13	NO	SI
	20 01 02	SI	R 13	NO	SI
	20 01 08	SI	R 13	SI	SI
	20 01 10	SI	R 13	NO	SI
	20 01 11	SI	R 13	NO	SI
		20 02 21*	R 13	NO	SI
		20 01 23*	R 13	NO	SI
	20 01 25	SI	R 13	SI	SI
	20 01 28	SI	D 15	NO	SI
	20 01 32	SI	D 15	NO	SI
	20 01 34	SI	R 13	NO	SI
		20 01 35*	R 13	NO	SI
	20 01 36	SI	R 13	NO	SI
	20 01 38	SI	R 13	NO	SI
	20 01 39	SI	R 13	NO	SI
	20 01 40	SI	R 13	NO	SI
	20 01 99	NO	Chiesta cancellazione		
	20 02 01	SI	R 13	NO	SI
	20 03 07	SI	R 13	NO	SI
	20 03 99	NO	Chiesta cancellazione		

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

ALLEGATO D

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali nel Comune di Aielli, realizzata con Autorizzazione Regionale n° DF3/97 del 08.11.2003.

Ditta ACIAM S.p.A. (p.iva: 01361940669; c.f. 90012310661) con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Edison, 27 - Rappresentante legale Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F).

La ditta **Aciam S.p.A.** (p.iva: 01361940669; c.f. 90012310661) con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) – Via Edison, 27, Rappresentante legale Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F), ha presentato a questa Provincia, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 45 del 19.12.2007, la domanda del 09.08.2010, acquisita agli atti il 23.08.2010 con il prot. n. 51410, per **il rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una piattaforma ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio di rifiuti speciali nel Comune di Aielli, realizzata in forza del Provvedimento Regionale Det. n. DN3/97 del 08.11.2003**, in località "Ripa Seminario", sul terreno identificabile al N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 23, particella n. 510, classificata P.R.G. vigente quale Zona agricola pedemontana "E2", gravata dal vincolo di uso civico e concessa dal Comune di Aielli all'Aciam S.p.A. per la realizzazione e gestione della piattaforma stessa.

Il progetto definitivo trasmesso dalla ditta Aciam S.p.A., in allegato alla su richiamata istanza di rinnovo, è stato integrato dalla ditta Aciam con gli elaborati trasmessi con nota del 21.09.2011 prot. 3802, acquisita agli atti il 27.09.2001 con il prot. n. 60992, ed è costituito dagli elaborati elencati negli allegato A, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione.

Con la domanda di rinnovo con variante sostanziale citata la ditta Aciam S.p.A., chiede di poter realizzare e mettere in esercizio una Piattaforma Ecologica a servizio dei Comuni di Aielli, Avezzano, Bisegna, Cappadocia, Carsoli, Celano, Cerchio, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Trasacco, Villavallelonga, Canistro, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Tornimparte, Lucoli, Montereale, Campotosto, Capitignano, Scoppito, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Barete con un capacità annua massima di stoccaggio pari a 6.420 tonnellate e con i rifiuti identificati dai codici C.E.R. riportati in tab. 1 ammessi allo stoccaggio.

La Ditta Aciam S.p.A. chiede di poter conferire nella piattaforma ecologica i rifiuti identificati dai C.E.R. riportati in tab.1, per le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) indicate nella citata tabella in corrispondenza ad ogni C.E.R.

tab. 1

C.E.R	Descrizione	Operazioni richieste	Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Quantitativi massimi annui (t)
02 01 03	*Scarti di tessuti vegetali*	*R13*	1	10
02 01 04	*Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*	*R13*	2	100
02 01 07	*Rifiuti della silvicoltura*	*R13*	1	10
02 01 09	*Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*	*R13-D15*	1	10
03 01 01	*Scarti di corteccia e sughero*	*R13*	1	10
03 01 05	*Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*	*R13*	1	10
15 01 01	*Imballaggi in carta e cartone*	*R 13*	10	200
15 01 02	*Imballaggi in plastica*	*R13*	5	100
15 01 03	*Imballaggi in legno*	*R13*	5	100
15 01 04	*Imballaggi metallici*	*R13*	5	100
15 01 05	*Imballaggi in materiali compositi*	*R13*	1	10
15 01 06	*Imballaggi in materiali misti*	*R13*	30	700
15 01 07	*Imballaggi in vetro*	*R 13*	5	200
15 01 09	*Imballaggi in material tessile*	*R13*	1	20
15 02 03	*Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	*R13-D15*	1	10
16 01 03	*Pneumatici fuori uso*	*R 13*	10	400
16 02 11*	*Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*	*R 13*	7	100
16 02 13*	*Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12*	*R 13*	7	100
16 02 14	*Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13*	*R 13*	7	50
16 02 15*	*Componenti pericolosi rimossi da*	*R 13*	7	50

	apparecchiature fuori uso			
16 02 16	*Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	*R 13*	7	50
16 06 04	*Batterie alcaline (tranne 16 06 03)*	*R 13*	1	20
16 06 05	*Altre batterie ed accumulatori*	*R 13*	1	10
19 12 02	*Metalli ferrosi*	*R 13*	30	300
20 01 01	*Carta e cartone*	*R 13*	5	100
20 01 02	*Vetro*	*R 13*	5	100
20 01 08	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*R 13*	10	200
20 01 10	*Abbigliamento*	*R 13*	1	10
20 01 11	*Prodotti tessili*	*R 13*	1	100
20 01 21*	*Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*	*R 13*	1	10
20 01 23*	*Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*	*R 13*	7	600
20 01 25	*Oli e grassi commestibili*	*R 13*	1	20
20 01 28	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	*D 15*	1	20
20 01 32	*Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	*D 15*	1	20
20 01 34	*Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	*R 13*	1	50
20 01 35*	*Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi*	*R 13*	7	520
20 01 36	*Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35*	*R 13*	7	600
20 01 38	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	*R 13*	5	300

20 01 39	*Plastica*	*R 13*	4	100
20 01 40	*Metallo*	*R 13*	4	100
20 02 01	*Rifiuti biodegradabili*	*R 13*	4	300
20 03 07	*Rifiuti ingombranti*	*R 13 – D15*	10	600
		Totale	222	6.420

La Ditta Aciam S.p.A. richiede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/2010 l'autorizzazione allo scarico sul corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio dei rifiuti impermeabilizzata, previo trattamento delle suddette acque in situ secondo quanto prescritto dall'art. 18 della suddetta legge regionale, nonché dalla DGR 131/2006, ai fini del conseguimento dei limiti di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Ditta Aciam S.p.A. comunica che le acque provenienti dai servizi igienici del box prefabbricato vengono gestite come rifiuti liquidi, accumulate in un sistema a perfetta tenuta (perizia tecnica giurata acquisita al prot. 36424 del 08.06.2010) per successivo affidamento a ditte all'uopo autorizzate.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta:

- la Regione Abruzzo, Ufficio V.I.A., ha trasmesso la nota prot. n. 11792/BNVIA del 27.09.2010, pervenuta tramite nota Aciam prot. n. 4573 del 09.11.2011, acquisita agli atti il giorno 17.11.2011 con prot. n. 76478, nella quale viene chiarito che il progetto per il rinnovo con variante sostanziale della piattaforma ecologica in oggetto, non deve essere assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità;
- la Provincia dell'Aquila, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche ha trasmesso la richiesta di integrazioni pervenuta allo scrivente Servizio con nota prot. 30752 del 09.05.2011, e la ditta ha fornito la documentazione integrativa richiesta con nota del 21.09.2011 prot. 3802, acquisita agli atti il 27.09.2001 con il prot. n. 60992;
- la Provincia dell'Aquila, Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche, in seguito all'analisi della documentazione integrativa di cui al punto precedente, ha trasmesso allo scrivente Servizio la nota prot. 60687 del 27.09.2011, nella quale viene allegata la perizia tecnica giurata a firma del tecnico Ing. Antonello Di Matteo, nella quale viene descritta la modalità di gestione dei liquami ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.mi. e vengono comunicate le seguenti prescrizioni con riferimento alla gestione delle acque reflue di prima e seconda pioggia:
    - effettuare controlli analitici semestrali dei campioni prelevati allo scopo nel pozzetto fiscale di controllo posizionato all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prima della confluenza di queste con le acque di seconda pioggia non trattate, che avviene nell'ultimo pozzetto prima dello scarico;

- effettuare sui citati campioni l'indagine di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano in qualità di ente gestore del corpo idrico superficiale "Rio di Aielli" nel provvedimento di nulla osta all'immissione nello stesso del suddetto scarico.

Con atto dirigenziale prot. n. 53934 del 25.08.2011 è stata indetta la prescritta Conferenza dei Servizi di cui all'Art. 208 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e all'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.. Tale indizione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale dal 29.08.2011 al 13.09.2011 e contestualmente all'albo pretorio on line, reg. n. 1003/2011, come risulta dalla documentazione agli atti;

- tale Conferenza dei Servizi è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., con nota protocollo n. 55886 del 06.09.2011, per il giorno 29.09.2011;
- i lavori della Conferenza sono stati chiusi in data 29.09.2011 con l'espressione del **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta,** fermo restando la necessità di rispettare le prescrizioni gestionali riportate nell'unito verbale (All.C), regolarmente trasmesso agli Enti invitati con nota prot. n. 69872 del 28.10.2011, e di recepire eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario che il Dr. Sandro Gizzi, delegato rappresentante per l'Azienda Sanitaria Locale n.1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, si riservava di far pervenire;

In sede di Conferenza dei Servizi il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Distrettuale di Avezzano, ha consegnato la nota prot. 5748_pos.02.04.02 del 29.09.2011, nella quale l'Ufficio in questione comunica di non avere competenze specifiche nell'ambito del procedimento di autorizzazione in questione;

In data 25.10.2011 è pervenuta la nota prot. 97037/11 del 07.10.2011 del Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale n. 1, assunta agli atti con il prot. n. 68473, nella quale il Servizio in questione esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario alle seguenti condizioni:

1. l'approvvigionamento idrico della struttura dovrà realizzarsi tramite collegamento all'acquedotto comunale; per quanto attiene i servizi igienico assistenziali destinati al personale dipendente, devono essere realizzati secondo le norme igieniche dettate dal D.Lgs. 81/08 (presenza di wc, doccia, lavandino, dotati dei mezzi per lavarsi e asciugarsi); inoltre, la tipologia di smaltimento dei reflui domestici (deposito temporaneo all'interno di vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff che dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta) dovrà seguire i criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 152/2006); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino all'attivazione delle opere di urbanizzazione dell'area; i reflui dovranno essere avviati allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito;
2. ad impianti effettuati e nella fase di piena operatività degli stessi, la Ditta proponente dovrà effettuare:

- un monitoraggio fonometrico che verifichi la rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (ambienti abitativi e aree esterne utilizzate da persone e comunità);
- una campagna di monitoraggio delle acque di falda con cadenza periodica;
- indagini olfattometriche con cadenza periodica nell'area circostante;
- verifiche periodiche della tenuta delle tubazioni interrate delle acque di percolazione;

i risultati di tali indagini dovranno essere registrati sul quaderno di manutenzione posto a disposizione dell'organo di vigilanza e dovranno essere tempestivamente trasmessi al servizio IESP;

3. circa lo stoccaggio dei rifiuti RAEE, la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto individuato dal D.Lgs. 81/08, coordinandone le prescrizioni con quanto previsto in merito al D.M. 8 aprile 2008 e/o dal D.Lgs. 151/05.

In data 26.09.2011è pervenuta la nota prot. n. RA/188823 del 15/09/2011, acquisita agli atti con il prot. n. 60468, del Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano, nella quale si evidenzia la mancata conformità degli elaborati trasmessi, a corredo dell'istanza di rinnovo del 09.08.2010 e successivamente integrati con nota del 21.09.2011 prot. 3802, alle specifiche di cui alla nota n. RA/57203 del 15.05.2008 dello stesso Servizio.

In data 03.11.2011 è pervenuta un'ulteriore nota prot. n. RA/205800 del 07.10.2011, acquisita agli atti con il prot. n. 71144, del Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio Attività Tecniche di Avezzano, nella quale si ribadisce la mancata conformità degli elaborati trasmessi dalla Ditta, a corredo dell'istanza di rinnovo del 09.08.2010 e successivamente integrati con nota del 21.09.2011 prot. 3802, alle specifiche di cui alla nota n. RA/57203 del 15.05.2008 dello stesso Servizio. Nella stessa nota il Servizio in questione rammenta alla Ditta richiedente l'obbligo di richiedere, prima dell'esecuzione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche ed immissione delle stesse al corpo recettore "Rio Aielli", l'apposita autorizzazione idraulica all'ente competente ai sensi della L.R. 98/1998.

In data 06.12.2011 la Ditta ha trasmesso la nota prot. n. 4972, acquisita agli atti il 12.12.2011 con il prot. 81853, con la quale vengono trasmesse le integrazioni richieste dal Servizio Genio Civile Regionale con le comunicazioni citate.

Infine in data 23.02.2012 il Servizio Genio Civile Regionale ha trasmesso la nota prot. RA/40583, acquisita agli atti il giorno 07.03.2012 con prot. n. 14788, nella quale viene espresso parere favorevole al progetto di variante della piattaforma ecologica a condizione che:

- siano tassativamente rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto, edificio, recinzione, scavo, piantagione di alberi e siepi;

- siano eseguite le opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree d'interesse come riportato negli elaborati grafici;
- prima dell'esecuzione delle opere di convogliamento delle acque meteoriche ed immissione delle stesse al corpo idrico ricettore dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al servizio competente ai sensi della normativa vigente.

In seguito a richiesta avvenuta per le vie brevi la ditta ha trasmesso a mezzo fax il nulla-osta per lo scarico delle acque meteoriche sul fosso "Rio Aielli", rilasciato dal Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri-Garigliano in data 01.12.2003, prot. 1690, nel quale il Consorzio stesso richiede alla Ditta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nel punto di immissione della tubazione la scarpata del fosso ricettore dovrà essere rivestita con briglia in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smottamenti ed erosione della scarpata medesima;
- le acque immesse nel fosso dovranno risultare depurate a norma di legge, con specifico riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. n 152/2006, ed in particolare non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare intasamenti dell'alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque;
- considerate le modeste dimensioni del canale ricettore il Consorzio non assume alcune responsabilità per danni che possano derivare alla Ditta a causa di eventuali rigurgiti all'interno della condotta di scarico, anche se derivanti da tardiva manutenzione periodica del canale stesso da parte del Consorzio;
- qualora in concomitanza di particolari condizioni meteoriche lo scarico delle acquee andrà a causare un aumento della portata nel canale ricettore tale da compromettere la funzionalità dello stesso, la Ditta sarà obbligata ad adeguare gli impianti con idonee vasche di piena, restando comunque responsabile di eventuali danni derivanti a proprietà pubbliche e private;

Il verbale delle Conferenza dei Servizi del 29.09.2011 è stato trasmesso agli enti assenti con nota prot. n. 69872 del 28.10.2011 e che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni effettuata dal Sig. Alberto Torelli (c.f.: TRLLRT69L05H223F) in data 09.08.2010, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007 per i richiedenti le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti risulta allegata all'istanza della ditta.

Dall'esame della documentazione agli atti di questo Settore non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

L'istruttoria si ritiene pertanto conclusa.

Il Funzionario
(Ing. Angela Chizzoni)

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Maria MAGNINI)